

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 356}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTUNA, BALLARDINI, GUERRINI, LENOCI

Presentata il 28 giugno 1972

Riforma del diritto di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge sulla riforma del diritto di famiglia che presentiamo si aggiunge ad una serie cospicua di proposte e di disegni sulla medesima materia, di iniziativa parlamentare e governativa già da tempo presentati alla Camera ed al Senato, ed ora, per quanto attiene alla Camera, riproposti sulla base dell'approvazione di un testo elaborato nella scorsa legislatura da un Comitato ristretto della Commissione Giustizia.

Data l'importanza dell'argomento che ha spinto quasi tutti i gruppi politici a ripresentare un proprio progetto, i proponenti, allo scopo di fornire un immediato ed organico contributo del gruppo politico, hanno ritenuto, essi pure, di presentare un autonomo progetto, anziché una serie di emendamenti agli altri. Si ritiene, in tal modo, non solo di assolvere, nel migliore dei modi, un impegno politico assunto sin dai tempi dell'Assemblea costituente e sempre ribadito, sino alla presentazione di un analogo, anche se non del tutto identico, disegno di legge del Senato, ma di attribuire al contributo che si intende dare la massima efficienza tecnica, per la possibilità di collazionarlo sistematicamente ed analiticamente alle altre proposte.

D'altra parte, il progetto che si ha l'onore di sottoporre all'attenzione della Camera, non solo ha potuto tenere conto delle proposte e dei disegni già presentati e delle discussioni politiche e dottrinarie svoltesi nel frattempo anche fuori dell'ambito parlamentare, ma ha potuto giovare di una elaborazione particolarmente attenta e meditata, anche sul piano tecnico, avvalendosi fra l'altro dell'apporto di una commissione di studio, quella della Associazione europea della famiglia, alla quale hanno partecipato illustri giuristi, quali il professor Antonio Agrò, professor Piero Bellini, professor Sergio Lariccia, professor Carlo Lavagna, avvocato Ada Picciotto, professor Giovanni Pugliese e dottor Giulia Filotico. Si ha motivo quindi di sperare che la proposta, volta a realizzare, come anche altre, i fondamentali principi costituzionali che reggono la materia, raggiunga un particolare livello tecnico attraverso la chiarificazione di molti aspetti giuridici meritevoli di maggiore approfondimento e reciproco coordinamento proprio e soprattutto in sede di iniziativa. Infatti, mentre molte soluzioni sono state sostanzialmente ricalcate, anche se rifinite, sul modello di altri progetti, taluni problemi trovano qui solu-

zioni diverse ovvero integrative, che saranno in appresso illustrate.

I principi costituzionali posti rigorosamente a base del progetto e necessariamente valutati alla stregua di una interpretazione rispondente alla evoluzione dei contesti etici, politici, sociali ed economici del Paese, sono soprattutto quelli relativi alla parità e responsabilità dei coniugi, alla unità della famiglia, alla sua tutela, alla sua autonomia, alla protezione della prole, nata nel e fuori del matrimonio, alle libertà. Non sempre questi principi risultavano di facile coordinamento sul piano dei singoli istituti: in particolare quello di parità e quello di unità; quello di autonomia e quello di tutela, necessariamente implicante interventi giurisdizionali allo scopo di dirimere controversie, anche in relazione alla possibilità di scioglimento del matrimonio; quello di libertà, specialmente della prole adulta, e quello di responsabilità dei genitori. Per questo si è cercato di articolare il più possibile le ipotesi normative, dando volta a volta le soluzioni più appropriate, senza tuttavia dimenticare che il legislatore non può sostituirsi al giudice e lasciando quindi a quest'ultimo, specie nel campo patrimoniale, una insopprimibile, opportuna possibilità di valutare e qualificare in concreto fattispecie che sarebbe stato pericoloso assoggettare a normative troppo puntuali.

Non illustreremo tutte le soluzioni date ai diversi problemi, ma ci soffermeremo solo sugli aspetti più importanti e caratterizzanti.

Domicilio e residenza della famiglia. — Cognome del marito.

Il progetto prende le mosse dall'articolo 45 del codice civile sollevando la moglie dall'obbligo di avere lo stesso domicilio del marito. Qui, come per la residenza, si è considerato che l'inserimento della donna in ogni campo della vita economica del Paese è oggi una realtà insopprimibile, così come lo è il riconosciuto diritto-dovere della donna al lavoro extradomestico. In vista di tali realtà sociali si è data a ciascun coniuge la possibilità, in funzione della propria attività lavorativa e per altre gravi necessità, di fissare un domicilio o una residenza diversi da quelli della famiglia. Il coniuge del marito si aggiunge — e non sostituisce — quello della moglie, la quale, per ragioni del suo lavoro, è autorizzata ad usare il solo suo patronimico — (articolo 144) — (articolo 23 del progetto).

Condizioni per contrarre matrimonio — Cause di nullità.

Le modifiche apportate ad alcune delle condizioni per contrarre matrimonio trovano la loro radice nell'intendimento — che permea l'intero progetto — di dare alla famiglia la maggiore possibile stabilità.

La famiglia trova — finalmente anche nel nostro Paese — nel divorzio il rimedio ai suoi casi patologici, ma il legislatore deve dettare per la sua nascita ed apprestare per la sua vita, tutti quegli accorgimenti che diano una ragionevole garanzia della riduzione al minimo di tali casi.

In coerenza con tali principi, si è ritenuto di elevare l'età matrimoniale al raggiungimento della maggiore età. Il matrimonio, per i suoi riflessi morali, sociali, giuridici, per le conseguenze che da esso derivano, per i doveri che con essi si assumono, è certamente il più importante degli atti giuridici che individuo possa compiere.

È sembrato quindi necessario riservare il libero compimento di tale negozio a coloro che abbiano raggiunto una piena maturità.

Si è mantenuta la possibilità, in casi eccezionali, di ottenere dispensa a contrarre matrimonio anche in età inferiore a quella su indicata. La competenza ad accordare tale dispensa è stata riservata al tribunale, che dovrà subordinare l'accoglimento della richiesta non soltanto all'accertamento della opportunità delle nozze per i nubendi, ma a quello conseguente ad indagini mediche e psicosociali della raggiunta maturità fisica e psichica, dei nubendi stessi.

Per la concessione della dispensa si è stabilita una procedura rapida, coerente con la urgenza insita in provvedimenti del genere.

Si è ritenuto di dover precludere il matrimonio all'infermo di mente, incapace di intendere o di volere, anche se non interdetto. Ove vi sia un procedimento di interdizione in corso, si è ritenuto di dover lasciare la sospensione della celebrazione delle nozze alla discrezionalità del magistrato soltanto fino al momento della nomina, da parte del giudice istruttore, del tutore all'interdicendo, divenendo invece la suddetta sospensione obbligatoria da questo momento. E ciò in quanto, con la nomina del tutore, il giudice istruttore implicitamente riconosce fondata la domanda di interdizione.

Si è fissato il termine dal quale decorre il periodo di obbligatoria attesa per contrarre nuove nozze dopo lo scioglimento giudiziale

del matrimonio, collegando tale norma a quelle contenute nella legge 1° dicembre 1970, n. 898.

La creazione di Centri di assistenza familiare nasce dalla necessità di ovviare alle odierne carenze di indispensabili infrastrutture: manca oggi una seria educazione sessuale, impartita da persone qualificate e volta — anche e principalmente — alla pianificazione familiare; manca una preparazione dei giovani ad affrontare, con piena coscienza e serietà, gli oneri e le difficoltà che il matrimonio comporta; sempre più, nella società dispersiva odierna, nubendi e famiglie sentono la necessità di trovare chi — esperto ed obiettivo — possa aiutarli alla soluzione dei loro problemi.

Di qui l'opportunità dei nuovi organismi proposti. Ma questi hanno anche un altro compito: si ritiene infatti indispensabile la visita pre-matrimoniale che dia a ciascun nubendo coscienza delle sue condizioni fisiche e psichiche, di eventuali sue anomalie e che lo responsabilizzi nei confronti dell'altro nubendo. Il risultato della visita resterà segreto, salvo ordine di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria nelle forme e nei casi previsti dalla legge, ma colui nei confronti del quale la visita è effettuata non potrà accampare l'ignoranza della propria situazione per giustificare il suo silenzio su sue malattie o anomalie che possano essere in seguito pregiudizievoli per l'altro coniuge o per la prole.

Anche i figli e, in loro mancanza, gli altri discendenti sono stati legittimati a fare opposizione alle nozze dei loro parenti, limitandosi però tale diritto, sia per loro sia per gli altri legittimati ad agire, al caso in cui sussista una causa di nullità o annullabilità del matrimonio. Tra i legittimati si è ritenuto di includere i collaterali soltanto entro il secondo grado e di ammettere anche l'ex coniuge del nubendo il cui precedente matrimonio sia stato annullato o sciolto giudizialmente. Si sono fissati, per il procedimento di opposizione, dei termini assai brevi e si è ritenuto di dover dare all'atto di opposizione la forma del ricorso e non della citazione ed alla decisione la forma del decreto per snellire e rendere più rapido il provvedimento stesso.

Si è ritenuto di non dover allargare i casi di annullabilità del matrimonio: si è detto che si considera indispensabile la stabilità della famiglia e l'allargamento dei casi di annullabilità è contrario a tale principio. Altri progetti hanno fatto ricorso ad un tale allargamento quale evidente surrogato all'ora non esistente scioglimento giudiziale del matrimonio. La introduzione nel nostro ordina-

mento giuridico di tale istituto ha reso inutile il ricorso ad un tale espediente.

Sono stati ampliati soltanto i termini per l'esperimento dell'azione in nullità, termini che nell'attuale codice sono del tutto insufficienti ad una matura e cosciente decisione, e si è data ad entrambi i coniugi, prescindendo da ogni criterio di colpa, la legittimazione ad agire.

I rapporti tra i coniugi sono posti dal progetto, su un piano di assoluta parità morale e giuridica. Eguali doveri ed eguali diritti fra loro, pari i doveri nei confronti della famiglia e dei figli; valutato il lavoro casalingo della donna anche come apporto economico alla famiglia; pari i diritti ed i poteri di direzione della vita familiare e di scelta della residenza.

Non si è ritenuto di dover ammettere il ricorso al giudice nel caso di disaccordo fra gli sposi; due persone coscienti e responsabili debbono saper trovare da soli la strada all'accordo ed all'accordo giungeranno, attraverso reciproche concessioni, ove tra loro vi sia quell'unione spirituale e materiale di vita che è alla base del matrimonio. È questo l'unico modo — ci pare — per non scalfire l'unità familiare e per dare ai coniugi il senso della loro responsabilità e la coscienza del dovere di trovare in loro stessi — e solo in loro — la strada per mantenere tale unità.

Il giudice interverrà quando si sfoci, invece, nel patologico, quando si giunge al ricorso per separazione o per scioglimento giudiziale del matrimonio.

La separazione personale dei coniugi è prevista nelle due forme:

separazione chiesta da entrambi i coniugi — consensuale;

separazione chiesta da un coniuge nei confronti dell'altro.

Per la prima, è consentita al tribunale la facoltà di non procedere ad omologazione ove taluna delle condizioni concordate dai coniugi risulti pregiudizievole per uno dei coniugi stessi o per la prole; la seconda può trarre origine da fatti incolpevoli o da responsabilità di uno dei coniugi.

Invero, mentre si è ritenuto di dovere escludere la tradizionale separazione per colpa, si è pensato di non poter eliminare, come causa di separazione, quei casi nei quali uno dei coniugi si sia reso responsabile di gravi inadempienze, inadempienze fra le quali si sono ricondotte sia la mancata osservanza, senza giusta causa, della pronuncia del tribunale in materia di rapporti tra genitori e figli; sia l'occultamento all'altro coniuge di malat-

tie o anomalie pregiudizievoli per il coniuge stesso o per la prole, preesistenti al matrimonio e del quale il responsabile abbia avuto notizie attraverso la visita prematrimoniale o altrimenti. Alla dichiarazione di responsabilità consegue l'esclusione del coniuge responsabile dall'eredità dell'altro coniuge, mentre sono state abolite altre conseguenze oggi previste dal codice e che non si ritengono confacenti all'assetto economico e sociale odierno.

Si è previsto che il presidente del tribunale, investito di un ricorso per separazione, prima di adottare i provvedimenti provvisori, possa, compatibilmente sempre con l'urgenza dei provvedimenti stessi, assumere notizie, sentire i parenti più prossimi dei separandi e farsi assistere da consulenti tecnici: si sono infatti considerate sia l'importanza che i provvedimenti presidenziali rivestono, rimanendo essi assai spesso inalterati durante l'intero corso della causa, sia le difficoltà in cui il giudice viene a trovarsi, nulla conoscendo in relazione ai coniugi ed alla loro famiglia, nell'adottare i provvedimenti stessi. È prevista altresì la possibilità, per il presidente al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e per il giudice istruttore in corso di causa, di designare un esperto appartenente ai Centri di assistenza familiare per collaborare con i coniugi alla soluzione dei problemi che dalla separazione nascono, soprattutto in relazione alla prole ed all'adattamento di questa alla nuova situazione dei genitori.

Lo stabilire a favore di uno dei coniugi un assegno di mantenimento è rimesso alla discrezionalità del tribunale, che, per giungere alla decisione, dovrà tener conto non soltanto delle cause della separazione, della capacità economica di ciascuno degli sposi e delle condizioni della famiglia, ma anche dell'eventuale rinuncia ad un'attività lavorativa (già esistente al momento del matrimonio o da intraprendere) che uno dei coniugi abbia fatto, in vista delle necessità familiari.

Tale norma si è ritenuto possa risolversi soprattutto in una tutela della donna che molte volte è costretta, in vista dell'interesse della famiglia e dei figli, ad abbandonare il suo lavoro o addirittura a non intraprenderne uno possibile e che oggi vede, nel momento in cui è costretta a far ricorso alla legge, non riconosciuta e non considerata tale sua rinuncia.

Si è previsto che, nell'adottare i provvedimenti patrimoniali, sia il presidente, in sede di tentativo di conciliazione, sia il tribunale, nella decisione della causa, possano legittimare il coniuge avente diritto — sia per sé so-

lamente, sia per i figli — ad un assegno di mantenimento, ad ottenere direttamente dai terzi obbligati nei confronti dell'altro coniuge il versamento dell'ammontare dell'assegno stesso. Si è pensato così di ovviare alle difficoltà nelle quali assai spesso vengono a trovarsi coniuge e prole per il mancato pagamento dell'assegno da parte del coniuge che lo deve.

Il progetto ha voluto, nel dettare la normativa relativa ai provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione personale dei genitori, affermare che l'interesse della prole va ritenuto, comunque e sempre, preminente e che ogni decisione nella materia deve a tale principio ispirarsi.

Si è ritenuto coerente con tale premessa lo stabilire che l'esercizio della potestà parentale (così viene nel progetto mutata la dizione « patria potestà ») va attribuito al genitore al quale la prole è affidata e che allo stesso è riservato l'uso dell'abitazione familiare, ove possibile e salvo diversi accordi tra i coniugi riconosciuto dal tribunale non lesivo dell'interesse dei figli.

La separazione, nel presente progetto, mentre mantiene integri i doveri di ciascun genitore nei confronti della prole, fa cessare tra i coniugi gli obblighi che essi avevano assunto con il matrimonio, eccezion fatta per quello dell'assegno alimentare o di mantenimento, ove stabilito dal magistrato.

Alla moglie separata è data facoltà di non usare il cognome del marito, mentre questi è legittimato a chiedere al tribunale il divieto per la moglie di usare il suo patronimico, ove da tale uso possa derivargli danno.

Si è stabilito che i provvedimenti relativi all'affidamento della prole, all'amministrazione dei beni di questa ed alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, possano venire in ogni tempo modificati a richiesta dell'uno o dell'altro coniuge.

Tutte le norme afferenti alla separazione personale si sono dichiarate estensibili, per quanto applicabili e non in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, allo scioglimento del matrimonio ed alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato col rito religioso.

Rapporti patrimoniali.

1. — Nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi si è cercato di coordinare tre interessi, non sempre omogenei ed a volte

in virtuale contrasto tra loro, che si erano tuttavia evidenziati nell'evoluzione della coscienza sociale o in essa persistevano e, pertanto, dovevano tutti ricevere tutela giuridica, coincidendo, per di più, con interessi costituzionalmente protetti.

Così, infatti, il maggior valore che oggi assume l'attività domestica lavorativa della donna doveva tradursi in un istituto che, come la comunione legale, assicurasse la parità della partecipazione dei coniugi anche alle vicende patrimoniali della famiglia. D'altra parte, tuttavia, occorreva potenziare l'autonomia privata relativamente alle convenzioni matrimoniali, al fine di conferire il potere di modificare la disciplina della comunione in quei particolari casi ove tale regime poteva apparire inopportuno se non assurdo. Bisognava, comunque, conservare una relativa disponibilità economica del coniuge per non subordinare sempre la volontà all'accordo dell'altro, creando, in questo caso, costanti motivi di dissapori familiari ed una propensione diffusa verso l'adozione delle ricordate convenzioni, con esclusione, in definitiva, proprio degli scopi della comunione. Dinanzi al profilarsi della complessità di una simile disciplina, si doveva, infine, tutelare efficacemente la posizione dei terzi, i cui diritti potevano essere posti in pericolo proprio dalla difficoltà dei rapporti interni alla famiglia, rendo chiare ed agili, per quanto possibile, le disposizioni in materia e così inidonee a prestarsi a precabili sviamenti.

2. — Conseguentemente si è ritenuto di abrogare la disciplina del patrimonio familiare, della dote e dei beni parafernali, istituti tutti desueti, contrari agli interessi tutelati e di notevole ostacolo allo svolgimento dell'attuale vita economica.

3. — Per quanto, poi, riguarda il sistema proposto non occorre ripetere i motivi per cui si sono mantenute le convenzioni matrimoniali. Si deve, invece, osservare, in generale, che alla stipulazione delle convenzioni, sempre modificabili dai coniugi in relazione alle mutate condizioni della famiglia, si pone come limite quello dell'impossibilità di derogare ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio, primo del quale appare il principio di parità sostanziale da conservare nelle posizioni dei coniugi, anche nella sua specificazione di evitare un'onerosità eccessiva; ad esempio: esclusione di un'assoluta comunione universale dei beni o del patto con cui si dà preventivamente destinazione a beni o a diritti che perverranno

al coniuge successivamente al matrimonio. A tal fine, nonché a quello di assicurare la tutela degli interessi dei figli e dei coniugi, è prevista l'approvazione, contestuale alla stipulazione, di organi giudiziari (la mancanza del cui intervento è causa di nullità delle convenzioni) abilitati, per gravi sopravvenuti motivi, su ricorso dei soli membri della famiglia, a revocare l'approvazione concessa, così risolvendola con effetti dal ricorso.

Costituisce, poi, una necessaria deroga ai principi in materia, quella per cui il tribunale collabora con i contraenti, indicando, se del caso, quali modifiche siano necessarie per procedere all'approvazione della convenzione matrimoniale.

4. — A tutela dei terzi (i quali, per altro, difficilmente potrebbero ricevere nocimento dalla titolarità individuale dei beni) è previsto, ad ogni effetto, il regime di pubblicità proprio dei beni cui le convenzioni si riferiscono, e, per i beni che non sono soggetti a pubblicità, si è proposta l'annotazione sull'atto di matrimonio. Allo stesso fine, inoltre, è dato ai terzi provare con ogni mezzo la simulazione delle convenzioni matrimoniali (nonostante l'approvazione del tribunale), mentre gli stipulanti non possono eccepire la simulazione e neanche sentirla dichiarare.

5. — Il rapporto in comunione che si è voluto attuare non riguarda soltanto un diritto sui profitti ricavati dal matrimonio, regime quest'ultimo che, come già altri ha osservato, viene in considerazione solo al momento dello scioglimento del matrimonio. Esso, invece, concernendo sa il godimento sia la proprietà dei beni, rileva in ogni momento della vita matrimoniale, così favorendo l'accrescersi della sensibilità generale in ordine alla parità dei coniugi.

Oggetto della proprietà comune, non è, peraltro, tutto il patrimonio di cui oggi i coniugi sono titolari, ma, in considerazione della già rilevata esigenza di autonomia, restano esclusi, oltre i beni strettamente personali, quelli di cui già i coniugi erano titolari precedentemente al matrimonio, o che vengono acquisiti per atto di liberalità o successione, quelli che rappresentano una riconversione dei beni appena elencati ed anche tutti i cespiti che, immediatamente derivando e dal lavoro o, se così può dirsi, inerendo alle persone (risarcimento del danno), costituiscono il simbolo stesso dell'indipendenza individuale. Quando tuttavia questi cespiti perdono la loro originaria derivazione, per essere de-

stinati al risparmio, cessa il motivo per prevederne la propria individualità e cadono anch'essi in comunione. Nella stessa linea, senza per questo, come altri progetti ritengono, si snaturi il regime di comunione, si è stabilito che l'esercizio dell'impresa da parte di un coniuge (e l'espressione non poteva che essere generica, considerando una la casistica risolvibile solo in sede di applicazione) non comporta la comunione dei relativi beni e diritti né dei profitti in essa reinvestiti, mentre gli altri profitti (che non hanno quel valore di compenso di attività lavorativa, perché devono essere limitati al plusvalore che l'imprenditore ricava, dopo essersi concessa una ragionevole retribuzione) entrano a far parte della comunione. Ad un tale principio si ispira pure il regime delle imprese a conduzione familiare, che sono comuni quando in essa prestino la loro attività entrambi i coniugi (altra espressione di valore che l'interprete dovrà ricondurre al caso concreto), e personali in caso contrario. Tale indisponibilità, tuttavia, non impedisce che per i terzi il concetto di quota continui ad avere rilevanza. Se infatti la contitolarità nel godimento dei beni dei coniugi investe, in linea di massima, ogni cosa suscettiva di godimento comune, essa riguarda, dunque, anche i beni acquistati antecedentemente al matrimonio o ricevuti per donazione o successione salvo quelli di carattere strettamente personale, esclusi potrebbe dirsi per destinazione, ed i cespiti di cui già si è detto, sempre in considerazione della necessità di salvaguardare una relativa autonomia disponibilità al coniuge.

6. — Le norme regolanti il rapporto della comunione legale si modellano solo in parte sulla normale disciplina della comunione romana. È stata, infatti, introdotta, per ovvii motivi, l'indisponibilità della quota dei beni comuni, secondo la tradizione germanica, relativa proprio alle comunioni familiari, già accolta dal codice in vigore. Patrimonio comune è tendenzialmente un patrimonio destinato, nel senso cioè di rispondere soltanto delle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia (tali presumendosi quelle contratte congiuntamente dai coniugi); esso, però, nei limiti della quota del coniuge, può essere aggredito, in via sussidiaria, dai debitori di costui e, in tal caso, conseguentemente, l'altro coniuge non è più vincolato a stare in comunione.

Ciò, d'altronde, in armonia con quanto accade per il patrimonio personale di entrambi i coniugi, che, in via sussidiaria, ri-

sponde delle obbligazioni del patrimonio comune, sembrando irrazionale la proposta di altri progetti di accollare tale responsabilità solo nei confronti del coniuge che ha agito quando l'obbligazione già è stata assunta nell'interesse della famiglia.

L'amministrazione ordinaria del patrimonio spetta ad entrambi i coniugi anche separatamente, mentre per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (in esso ricomprendendo gli acquisti rateali) occorre il consenso di entrambi i coniugi, non sostituibile da pronunce di autorità, se non nell'ipotesi dell'impedimento di un avente diritto o in quelle in cui il rifiuto da parte di un coniuge corrisponde ad atto lesivo agli interessi della famiglia e dia quindi luogo all'esclusione dall'amministrazione, di cui si dirà. Mancando tale consenso il contratto è assimilato al negozio annullabile e ciò, anche se non inerisce perfettamente ai principi in materia, corrisponde all'esigenza della tutela del terzo (quanto alla prescrizione dell'azione di impugnazione, eccetera). Difende la sostanziale parità dei coniugi la disposizione relativa all'invalidità della dispensa preventiva dal rendiconto e dalla clausola che esclude l'irrevocabilità della procura, in caso di procura di un coniuge ad un altro per atti da compiersi congiuntamente. Tale norma si rinviene nell'ipotesi di procura per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del patrimonio personale, essendosi ritenuto confacente al mantenimento dell'unità familiare conferire a ciascun coniuge la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione del patrimonio dell'altro, in mancanza di opposizione dell'avente diritto.

Il già ricordato istituto dell'esclusione dall'amministrazione del patrimonio comune ha come presupposto l'interdizione o l'inabilitazione e deriva per effetto immediato dalle relative pronunce.

Esso è anche applicabile nel caso di compimento di atti lesivi degli interessi della famiglia, a seguito di specifica pronuncia del tribunale. L'esclusione dell'amministrazione comporta la annullabilità di ogni negozio compiuto dall'escluso in ordine al patrimonio comune e la necessità da parte dell'altro di richiedere volta a volta (e non, come paiono volere altri progetti, *una tantum*), l'autorizzazione del tribunale a compiere atti di straordinaria amministrazione del patrimonio comune.

Lo scioglimento della comunione ha come presupposti l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio, la separazione personale dei coniugi, il fallimento di uno dei coniugi, la adozione di convenzione contraria. Si è rite-

nuto di non considerare il caso di cattiva amministrazione lesiva degli interessi della famiglia (rientrante, invece, nella esclusione dall'amministrazione) e di non introdurre l'istituto della separazione giudiziale, che, al limite, potrebbe costituire una facilitazione per il coniuge che non voglia osservare le norme della comunione.

La divisione, dopo i necessari rimborsi, avviene, comunque, in parti uguali secondo i comuni procedimenti. È parso, infatti, veramente contrario, al regime da instaurarsi, introdurre temperamenti che, tenendo conto di prevalenti contributi prestati da un coniuge, dessero una generale possibilità di adottare diverse ripartizioni con ritorno, almeno in parte, a quella comunione dei profitti che si è voluta evitare, e disconoscimento, in via generale, della parità dei coniugi. Del resto, nel caso una simile situazione di prevalenza dovesse avere un notevole rilievo saranno le stesse parti a stipulare una convenzione o a giungere, in altro modo, allo scioglimento della comunione fin allora sussistente.

7. — Dinanzi alla comunione i terzi vengono tutelati dall'inopponibilità della contitolarietà dei beni se non pubblicizzata dalle forme idonee, restando applicabili, in ogni caso, gli effetti dell'acquisto di buona fede e le norme relative alla responsabilità del rappresentante senza poteri. Infine, come si è detto, essi possono anche soddisfarsi sulla quota del patrimonio comune e, in caso di obbligazioni di cui risponde tale patrimonio, sui beni personali.

Sembra, in tal modo, che si sia assicurato il contemperamento delle esigenze della parità dei coniugi, dell'indipendenza di ciascuno di essi e della salvaguardia dei diritti dei terzi.

Filiazione.

In tema di filiazione si è seguito l'indirizzo, stabilito anche da una recente sentenza della Corte costituzionale, di attenuare al massimo le differenze fra i figli così detti legittimi e quelli così detti naturali. E perché tale indirizzo risulti palese anche nella terminologia, si sono evitate queste ultime qualifiche (« legittimi », « naturali »), le quali implicano un giudizio di valore da parte dell'ordinamento a vantaggio dei figli chiamati appunto « legittimi ». Si è quindi preferito parlare di figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, nonché di filiazione nel matrimonio e filiazione fuori del matrimonio; e in

questo senso si è modificata la dizione di parecchi articoli.

Nello stesso ordine di idee si è soppressa la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, lasciando sussistere (sotto altro nome) solo quella per susseguente matrimonio (articolo 259 della proposta): infatti, quando i genitori non sono fra loro uniti in matrimonio, l'istituto non ha praticamente più scopo data la sostanziale equiparazione fra i figli nati nel e i figli nati fuori del matrimonio. Questa equiparazione si manifesta, essenzialmente, nell'uguaglianza sia della potestà del genitore sul figlio (salvo, per il nato fuori del matrimonio e non convivente, l'usufrutto legale), sia dei suoi doveri di mantenere, educare e istruire il figlio, sia dei diritti di successione del figlio al genitore o ascendente e del genitore o ascendente al figlio. Dato inoltre il nuovo regime del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità relativamente ai figli incestuosi e adulterini (regime che sarà illustrato più innanzi), viene a cadere la categoria dei figli non riconosciuti aventi diritto solo agli alimenti (attuale articolo 279), o, in caso di successione legittima, all'assegno vitalizio (attuale articolo 580).

Un altro indirizzo di carattere generale seguito dalla proposta è la rilevanza accordata alla volontà del figlio minore che ha compiuto gli anni 16 (sulla base di quanto già disposto dall'articolo 264, secondo comma). Si è quindi (in parte concordando con altre proposte) ritenuto necessario, per l'efficacia del riconoscimento, il consenso del figlio che ha compiuto tale età; gli si è attribuita la legittimazione attiva alle varie azioni di stato (anche se attraverso un curatore speciale all'uopo nominato dal tribunale), si è richiesto il suo consenso o la sua audizione, se nato fuori del matrimonio, per l'affidamento a uno dei genitori o per il cambiamento di cognome, e così via.

Fra i punti di dettaglio sono da menzionare i seguenti.

La soluzione adottata dal codice riguardo al figlio nato dopo che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio o annullamento del matrimonio è stata rovesciata, non sembrando giusto che, in un caso in cui non può presumersi il concepimento in costanza di matrimonio, tocchi a chi nega la paternità dell'ex marito assumere la relativa iniziativa con l'azione prevista dall'attuale articolo 248. Si è preferito quindi ammettere soltanto la possibilità che, entro un anno dalla nascita o dalla conoscenza della

stessa, l'uno o l'altro coniuge dia la prova del concepimento in costanza di matrimonio, restando poi salva al figlio l'azione di reclamo dell'articolo 249.

Ai casi di disconoscimento di paternità si è aggiunto, conformemente ad altre proposte, quello dell'inseminazione eterologa, contro la volontà o all'insaputa del marito, e lo si è equiparato al caso dell'adulterio previsto al numero 4 dello stesso articolo, stabilendo che l'uno e l'altro fatto siano da soli insufficienti ad escludere la paternità del marito, ma costituiscano il presupposto per l'ammissione di qualsiasi prova tendente a tal fine. Si è presa inoltre in qualche considerazione la possibilità di inserire tra i casi di disconoscimento anche quello dell'incompatibilità dei gruppi sanguigni del figlio ed il gruppo sanguigno del marito della madre. Ma vi si è rinunciato, per la persistente incertezza scientifica sul valore di tale dato. Deve, comunque, farsi voto che, quando la scienza offra elementi incontrovertibili per escludere biologicamente che un dato uomo non possa essere padre di un tale figlio, l'articolo 235 sia corrispondentemente modificato al più presto.

Si è attribuita la legittimazione all'azione di disconoscimento non soltanto al marito, come nell'attuale codice, ma anche alla madre e al figlio. Sono di conseguenza divenuti più complicati che non nel codice vigente anche gli articoli 244-bis (sul termine dell'azione) e 247 (sulla legittimazione passiva). Quest'ultima però è stata disciplinata in modo uniforme per tutte le azioni contemplate nel capo con un risultato complessivo di maggiore semplicità e razionalità.

In tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, si è creduto di poter elevare, in armonia con l'indirizzo seguito in tema di matrimonio, l'età necessaria per l'effettuazione del riconoscimento da parte della madre; ma si è introdotto il correttivo costituito dal potere del tribunale di concedere, su richiesta ed in speciali circostanze, al padre o alla madre di età inferiore da quella prescritta, l'autorizzazione di riconoscimento. Si è ritenuto, infatti, inopportuno (e contrastante con le nuove norme proposte per l'età matrimoniale) il correttivo adottato dall'attuale articolo 250 e di alcuni progetti di consentire il riconoscimento in occasione del matrimonio dei genitori.

Nel caso di figli incestuosi si è subordinato il riconoscimento all'autorizzazione del tribunale, il quale dovrà avere riguardo del prevalente interesse del figlio, non potendo esclu-

dersi che, a parte altre considerazioni, il riconoscimento sia da vietare proprio perché nocivo al figlio. Nel caso invece di figli adulterini, messa da parte la serie dei limiti e controlli stabiliti dall'attuale articolo 252, si è adottata una soluzione di libertà di riconoscimento, precisandosi che il figlio adulterino riconosciuto non potrà essere introdotto stabilmente nella residenza familiare senza il consenso dell'altro coniuge convivente.

Il problema scottante della dichiarazione giudiziale di paternità è stato risolto accordando giustamente piena fiducia al giudice e facendo assegnamento sulla sua capacità di formarsi obiettivamente una sicura convinzione. Accantonando infatti la casistica dell'attuale articolo 269, riprodotta invece in altre proposte (casistica sempre imperfetta e facilmente superata da mutamenti del costume), si è preferito far dipendere la dichiarazione di paternità da due presupposti rimessi in concreto alla valutazione del giudice: concorso di fatti e circostanze; idoneità di questi a fare ritenere certa al giudice, secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit*, la paternità del soggetto passivo dell'azione. Si è inoltre soppresso il giudizio preventivo di ammissibilità, che, anche per la sua segretezza, è apparso superato dai tempi e contrario ai principi della Costituzione.

Semplificato dunque, anche il procedimento, si è creduto di poter unificare le norme della legittimazione attiva e passiva, sia per l'azione di dichiarazione di paternità sia per quella di dichiarazione di maternità.

D'altro canto, si è ritenuto opportuno conservare la sanzione pecuniaria disposta dall'articolo 275, prevenendola non nel caso di pronuncia di inammissibilità dell'azione, ma in quello di reiezione della domanda nel merito, qualora, beninteso, il giudice ritenga trattarsi di domanda temeraria.

Della potestà dei genitori.

La disciplina della potestà dei genitori è stata ispirata al principio della uguaglianza fra i genitori, nel preminente interesse del figlio. Il caso normale è costituito dall'accordo dei genitori nell'adottare i provvedimenti riguardanti il figlio; si può dare però che fra i genitori si determini un disaccordo serio. In tal caso non rimane che ricorrere al giudice, il quale deve adottare le necessarie decisioni nell'interesse del figlio.

Nell'eventualità che fosse necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti non dilazona-

bili (e quindi non fosse possibile ricorrere al giudice), è parso opportuno introdurre un criterio che tenesse conto dell'età del minore, tenuto conto che i figli in più tenera età hanno maggior bisogno dell'aiuto materno. Naturalmente l'altro genitore avrà possibilità di ricorrere al giudice, indicando i provvedimenti a suo avviso necessari.

Va sottolineata nel sistema, la disposizione che dà rilevanza anche alla volontà del minore che abbia compiuto gli anni 16, nonché quella che consente al giudice di stabilire quale dei

due genitori per il futuro eserciterà la potestà sui figli anche ripartendo fra i genitori stessi i relativi poteri in rapporto ai diversi tipi di interesse. Quest'ultima disposizione mira ad evitare abusi sia nell'esercizio della potestà parentale, sia nei ricorsi all'autorità del giudice.

Norme particolari, tanto dettagliate quanto richieste dalla delicatezza della materia, sono state anche predisposte in materia di rappresentanza del minore e di amministrazione del di lui patrimonio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — *Domicilio dei coniugi e dei minori.* — I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui hanno fissato la residenza della famiglia, salvo il disposto dell'articolo 144, secondo comma. Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori o del tutore. Se i genitori hanno, per qualsiasi motivo, domicilio diverso, il minore non emancipato ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente da maggiorenni o da minori autorizzati da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio, mediante atto pubblico o scrittura privata, ovvero risultante dalla richiesta di pubblicazione, obbliga il promittente, che senza giusto motivo ricusi di contrarre le nozze, a risarcire all'altra parte i danni per le spese e le obbligazioni contratte a causa della promessa ».

ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — *Età.* — Può contrarre matrimonio chi ha raggiunto la maggiore età.

Il tribunale, sentiti i nubendi, i genitori o il tutore, ed il pubblico ministero, può, per

comprovate ragioni, ammettere a contrarre matrimonio chi ha compiuto gli anni 16, ove accerti la maturità del minore e l'opportunità delle nozze.

In ogni caso, il tribunale dispone sulla persona del minore indagine medica e psico-sociale ed acquisisce ogni opportuna informazione attraverso tecnici del servizio sociale.

La richiesta di dispensa è presentata, nella forma del ricorso, notificato al pubblico ministero e a coloro che hanno facoltà di proporre opposizione al matrimonio a norma dell'articolo 102, dai nubendi o dai loro legali rappresentanti.

Il tribunale decide sul ricorso, entro 60 giorni dalla presentazione, con decreto motivato, in camera di consiglio. Contro tale decreto può essere proposto dai richiedenti o dal pubblico ministero reclamo alla corte d'appello nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione.

La corte d'appello decide entro 60 giorni dalla presentazione del reclamo con decreto definitivo. Il reclamo sospende la celebrazione del matrimonio ».

ART. 4.

L'articolo 85 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — *Infermità di mente.* — Non può contrarre matrimonio l'infermo di mente, incapace di intendere e di volere, anche se non interdetto.

Qualora nei confronti di un nubendo sia stata proposta istanza di interdizione, il pubblico ministero e chi vi abbia interesse possono chiedere al giudice, competente per territorio nella procedura per l'interdizione, la sospensione della celebrazione delle nozze.

La sospensione deve, comunque, essere ordinata dal giudice istruttore all'atto della nomina del tutore provvisorio.

Quando è intervenuta sospensione, la celebrazione del matrimonio non può aver luogo finché non sia passata in giudicato la sentenza di rigetto della istanza di interdizione ».

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 87 è sostituito dai seguenti:

« Il tribunale, eseguite le opportune indagini anche attraverso il servizio di assistenza sociale, può accordare dispense nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9.

La dispensa può essere accordata nel caso indicato dal n. 4, quando l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale può accordare dispensa da questo divieto, quando sia escluso inequivocabilmente lo stato di gravidanza o per altri gravi motivi. In caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato col rito religioso, il termine predetto decorre dalla data della sentenza definitiva di separazione, o dalla data effettiva della interrotta comunione spirituale e materiale del matrimonio ».

ART. 7.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — *Centri di assistenza familiare.*
— In ogni comune, o consorzio di comuni, sono istituiti, a cura dell'amministrazione regionale, uno o più centri di assistenza familiare, forniti di personale specializzato, con il compito di educare e preparare i nubendi al matrimonio e di collaborare, anche con gli altri componenti della famiglia, alla soluzione dei problemi familiari.

Tali centri si avvalgono di collegi di esperti, i quali procedono, con le cautele imposte dal rispetto della persona umana, all'accertamento delle condizioni sanitarie in cui trovasi ciascun nubendo e di sue eventuali malattie o anomalie psichiche, emotologiche, caratteriali, comportamentali, da cui possa derivare pregiudizio al coniuge o alla prole.

Il centro informa esclusivamente il nubendo dei risultati dell'accertamento che lo riguarda e gli rilascia certificato contenente la sola attestazione che l'accertamento è stato eseguito.

I referti restano documentati in una cartella clinica presso il centro e sono protetti dal segreto professionale salvo il disposto di cui alla lettera *d*) dell'articolo 151 ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 97 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi, il decreto di

dispensa, se è prescritto, nonché il certificato di effettuato accertamento prematrimoniale ed ogni documento necessario a provare la libertà di stato degli sposi ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale può ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione ».

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 101 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza dispensa, se questa è richiesta, purché gli sposi dichiarino solennemente che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa ».

ART. 11.

L'articolo 102 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — *Persone che possono fare opposizione.* — I genitori, i figli, o in loro mancanza, gli altri ascendenti o discendenti o i collaterali entro il secondo grado, possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti quando sussista una causa di nullità prevista dalla legge.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di fare opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre altro matrimonio.

Il pubblico ministero deve fare opposizione al matrimonio se sa che vi osti una causa di nullità ».

ART. 12.

L'articolo 103 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — *Atto di opposizione.* — L'opposizione va presentata al tribunale nella forma del ricorso e deve contenere l'indica-

zione della qualità che legittima l'opponente, le cause dell'opposizione e l'elezione di domicilio nel comune ove risiede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Il ricorso, unitamente al decreto del tribunale di convocazione dei nubendi e dell'opponente, è notificato a cura dell'opponente stesso, ai nubendi, al pubblico ministero ed all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato. Il tribunale, sentite le parti e il pubblico ministero, esperite le necessarie indagini ed assunte le prove, decide in camera di consiglio con decreto motivato, da emettere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Il decreto diventa definitivo 15 giorni dopo il suo deposito: durante tale termine può essere proposto reclamo alla corte di appello, che decide in via definitiva entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti ».

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 104 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione fatta ai sensi degli articoli precedenti sospende la celebrazione del matrimonio fino alla pronuncia definitiva ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143 e 144; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse vogliono rispettivamente essere marito e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio ».

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il matrimonio per procura può anche essere celebrato quando uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile, emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela ».

ART. 16.

L'articolo 118 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — *Difetto di età.* — Il matrimonio contratto da persona minore dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 non può essere impugnato quando siano trascorsi 4 mesi dal raggiungimento della maggiore età.

Il matrimonio non può essere impugnato dall'altro sposo che fosse stato a conoscenza al momento della celebrazione del difetto di età ».

ART. 17.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'altro sposo, dal tutore o dal pubblico ministero, se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.

Può essere impugnato, dopo revocata la interdizione, anche dall'interdetto.

L'azione è imprescrittibile, ma non può essere proposta se, dopo la revoca dell'interdizione, vi sia stata coabitazione per un anno ».

ART. 18.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — *Infermità di mente.* — Il matrimonio può essere impugnato quando uno degli sposi, quantunque non interdetto, si sia trovato per qualunque causa, al momento della celebrazione del matrimonio, in stato di incapacità, anche transitoria, di intendere o di volere.

L'azione spetta ai coniugi anche disgiuntamente e può essere proposta in ogni tempo, ove lo stato di incapacità sia stato determinato da malattia mentale ».

ART. 19.

L'articolo 121 del codice civile è abrogato.

ART. 20.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato dai coniugi quando il consenso di uno o di entrambi è stato estorto con violenza o escluso per errore.

L'errore sulla identità della persona è causa di nullità del matrimonio.

Se la violenza o l'errore furono messi in essere o determinati da uno dei coniugi, il matrimonio può essere impugnato soltanto dall'altro.

L'azione è imprescrittibile, ma non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per 6 mesi dopo che il coniuge abbia riacquisito la libertà di volere o abbia avvertito l'errore ».

ART. 21.

Il secondo comma dell'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'impotenza può essere proposta come causa di nullità dall'uno o dall'altro sposo, purché non conosciuta prima del matrimonio ».

ART. 22.

L'articolo 126 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — *Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.* — Quando è proposta domanda di nullità o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato col rito cattolico, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio. Può ordinarle anche d'ufficio se ambedue i coniugi o uno di essi siano minori o interdetti ».

ART. 23.

L'ultimo comma dell'articolo 128 del codice civile è abrogato.

ART. 24.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — *Cause di nullità note ad uno dei coniugi.* — In ogni caso di nullità derivante da comportamento doloso o colposo di

uno dei coniugi, l'altro ha diritto ad un congruo indennizzo.

È tenuto inoltre al risarcimento del danno il terzo che abbia concorso al comportamento di cui al comma precedente ».

ART. 25.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — *Doveri reciproci dei coniugi e nei confronti della prole.* — Il matrimonio impone ai coniugi reciproco impegno all'assistenza, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, alla fedeltà ed alla coabitazione, nella piena parità di diritti e di doveri.

I coniugi hanno l'obbligo di provvedere, in proporzione delle proprie capacità economica e personale, alle esigenze della famiglia, nonché a mantenere, educare ed istruire la prole.

L'attività casalinga del coniuge va valutata anche quale contributo economico per i bisogni della famiglia ».

ART. 26.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. — *Direzione e residenza della famiglia.* — I coniugi dirigono d'accordo la vita familiare e d'accordo fissano la residenza della famiglia tenendo conto degli interessi e delle esigenze di essa.

Ciascun coniuge può scegliere ed esercitare autonomamente la propria attività lavorativa e fissare, in funzione di questa o per necessità, una residenza o un domicilio diverso da quello anagrafico della famiglia ».

ART. 27.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. — *Cognome della moglie.* — La moglie aggiunge al proprio il cognome del marito ».

ART. 28.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — *Violazione degli obblighi familiari.* — Il coniuge che senza giusta causa viene meno agli obblighi spirituali o materiali discendenti dal matrimonio non ha diritto ad ottenere, finché la violazione degli

obblighi familiari permanga o non sia intervenuta riconciliazione o l'autorità giudiziaria competente non abbia diversamente stabilito, alcun contributo al proprio mantenimento da parte dell'altro coniuge.

L'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro temporaneo dei frutti dei beni o di parte del reddito di lavoro del coniuge inadempiente a favore della prole e dell'altro coniuge ».

ART. 29.

L'articolo 147 del codice civile è abrogato

ART. 30.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. — *Concorso negli oneri.* — Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, l'obbligo di provvedere al mantenimento, alla educazione e all'istruzione della prole si estende, nell'ordine e in ragione di prossimità agli altri ascendenti e ai collaterali fino al 3° grado, secondo i criteri di cui all'articolo 441 ».

ART. 31.

L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. — *Scioglimento del matrimonio.* — Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei due coniugi o per pronunzia giudiziale nei casi indicati dalla legge. La moglie, durante lo stato vedovile, può conservare il cognome del marito ».

ART. 32.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. — *Separazione dei coniugi.* — La separazione dei coniugi è ammessa:
1) su richiesta di entrambi i coniugi;
2) su richiesta di uno dei due coniugi quando:

a) risultino circostanze o situazioni che anche indipendentemente dalla volontà dell'altro coniuge siano tali da vulnerare la comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio o da recare grave pregiudizio agli interessi della prole;

b) l'altro coniuge ha commesso fatti che costituiscono inadempienze ai doveri inerenti alla qualità di coniuge o di genitore;

c) l'altro coniuge ha disatteso senza giusta causa la pronuncia del tribunale, adottata ai sensi dell'articolo 316;

d) l'altro coniuge ha occultato al ricorrente, prima del matrimonio, di essere affetto da talune delle malattie o anomalie previste dall'articolo 90, di cui egli aveva conoscenza a seguito dell'accertamento prematrimoniale, o indipendentemente da esso.

Per l'acquisizione dei risultati dell'accertamento prematrimoniale presso i centri assistenza familiare si applicano le disposizioni sulla esibizione delle prove contenute negli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile ».

ART. 33.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — *Separazione consensuale.* — La separazione consensuale dei coniugi ha effetto con l'omologazione del tribunale.

Il tribunale non procede all'omologazione quando le condizioni concordate fra i coniugi risultano gravemente lesive degli interessi di uno di essi coniugi o sono comunque pregiudizievoli alla prole. In tal caso il tribunale invita i coniugi ad apportare ai loro accordi le opportune modificazioni ».

ART. 34.

L'articolo 152 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 152. — *Cessazione dell'obbligo di coabitazione.* — Dal momento della presentazione del ricorso per separazione cessa per i coniugi l'obbligo della coabitazione ».

ART. 35.

L'articolo 153 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 153. — *Provvedimenti temporanei ed urgenti.* — Il presidente del tribunale, prima della comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, assume tutte le notizie che ritiene influenti ai fini delle sue deliberazioni, e, prima di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, può sentire i parenti più prossimi ed avvalersi dell'ausilio di consulenti tecnici.

Il presidente del tribunale nell'emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti o il giudice istruttore possono designare un esperto

dei centri di assistenza familiare il quale collabori con i coniugi alla risoluzione dei loro problemi e di quelli della prole. Il consulente riferisce al giudice istruttore.

Nell'adottare i provvedimenti urgenti di carattere patrimoniale, il giudice può legittimare il coniuge, in favore del quale è stato fissato l'assegno temporaneo alimentare o di mantenimento, a percepire direttamente dai terzi obbligati i redditi di qualsiasi natura dell'altro coniuge fino all'ammontare dell'assegno stabilito. Ricevuta la notifica del provvedimento i terzi non sono liberati dalla loro obbligazione, fino all'ammontare predetto, se non pagando al coniuge legittimato ».

ART. 36.

L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 154. — *Provvedimenti riguardanti i coniugi.* — Ferme restando le disposizioni degli articoli 433 e seguenti, il tribunale, tenuto conto delle cause della separazione, della capacità economica dei coniugi, delle condizioni della famiglia e di ogni altro utile elemento, può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento. Il tribunale, nel determinare la misura dell'assegno, deve tener conto, oltre che dei suddetti elementi, anche del fatto che uno dei coniugi abbia abbandonato o non intrapreso, per comprovate necessità familiari, una propria attività lavorativa retribuita ».

ART. 37.

Dopo l'articolo 154 del codice civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 154-bis. — *Provvedimenti del tribunale riguardo ai figli.* — Il tribunale, nel pronunciare la separazione, adotta i provvedimenti relativi all'affidamento della prole, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione.

Può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona. Il padre e la madre conservano comunque il diritto di vigilare sulla educazione dei figli ».

« ART. 154-ter. — *Garanzie dei provvedimenti patrimoniali.* — Il tribunale, nel fissare l'assegno alimentare o di mantenimento per il coniuge, nonché l'assegno per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della

prole, può adottare i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 153.

Il tribunale inoltre può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale. La sentenza costituisce titolo per la iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 ».

ART. 38.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — *Effetti dell'affidamento della prole.* — L'esercizio della potestà parentale e l'amministrazione dei beni dei figli minori spettano al genitore al quale i figli sono affidati.

L'uso della abitazione familiare spetta, ove sia possibile e salvo diverso accordo tra i coniugi riconosciuto dal tribunale non lesivo degli interessi dei figli, al genitore affidatario ».

ART. 39.

Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 155-bis. — *Provvedimenti relativi all'usufrutto dei beni dei figli minori.* — Il tribunale che pronuncia la separazione può, tenendo conto delle cause che l'hanno determinata, delle condizioni economiche dei coniugi e dell'interesse della prole, stabilire un concorso, determinato nella misura e nella durata, nel godimento dell'usufrutto dei beni dei figli minori anche in favore del genitore non affidatario.

Se il tribunale affida i figli ad un istituto o ad una terza persona può privare entrambi i genitori dell'usufrutto legale, nominando un curatore ».

« ART. 155-ter. — *Premminente interesse della prole.* — In ogni provvedimento comunque attinente ai figli il giudice tiene esclusivo conto dell'interesse dei medesimi ».

ART. 40.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — *Effetti della separazione.* — La separazione fa cessare gli obblighi che i

coniugi hanno assunto reciprocamente con il matrimonio salvo il disposto dell'articolo 154-bis. Restano fermi i doveri di ciascun coniuge nei confronti della prole.

Il coniuge dichiarato dal tribunale unico responsabile della separazione è escluso della successione legittima e necessaria dell'altro coniuge.

La moglie ha facoltà di non più usare il cognome maritale.

Su richiesta del marito, ove questi ne riceva pregiudizio, il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome maritale ».

ART. 41.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — *Modificazione dei provvedimenti del tribunale.* — Il tribunale per giusti motivi può modificare in ogni tempo, a richiesta dell'uno o dell'altro coniuge, i provvedimenti di cui agli articoli precedenti ove siano mutate le condizioni in base alle quali furono adottati ».

ART. 42.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — *Riconciliazione e suoi effetti.* — La riconciliazione dei coniugi, dichiarata in modo espresso o consistente nel semplice fatto della libera e volontaria coabitazione, estingue il potere di chiedere la separazione e importa l'abbandono della domanda che sia stata già proposta. Se è stata pronunciata sentenza di separazione, la riconciliazione ne fa cessare gli effetti, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria ».

ART. 43.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — *Rapporti patrimoniali.* — I rapporti patrimoniali fra i coniugi sono regolati secondo il regime della comunione dei beni ai sensi delle norme contenute nella sezione II, salva diversa convenzione tra le parti ».

ART. 44.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *Convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate e modificate in ogni tempo, con forma scritta. Esse, a pena di nullità, debbono essere approvate dal tribunale che, su ricorso delle parti, decide in camera di consiglio, sentiti gli interessati. Il tribunale, ove, ai sensi dell'articolo 161, ritenga di non approvare le convenzioni, indica quali modifiche siano necessarie per procedere all'approvazione.

Le convenzioni matrimoniali sono soggette al regime di pubblicità proprio dei beni cui si riferiscono e, riguardo ai beni non soggetti a pubblicità, non hanno effetto per i terzi se non sono annotate nell'atto di matrimonio.

I terzi possono provare liberamente la simulazione delle convenzioni matrimoniali.

L'azione di simulazione non è concessa agli stipulanti ».

ART. 45.

L'articolo 161 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 161. — *Limiti.* — Le convenzioni matrimoniali non possono derogare ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio né essere comunque pregiudizievoli agli interessi dei figli e dei coniugi.

Qualora i coniugi convengono la comunione universale dei beni, restano in ogni caso esclusi i beni di cui alle lettere e), f) dell'articolo 218. È nulla la convenzione con la quale si dà destinazione a beni o diritti che perverranno al coniuge a titolo di donazione o successione.

Su ricorso di un membro della famiglia o del pubblico ministero, il tribunale, sentiti gli interessati ed il pubblico ministero, può, per gravi sopravvenuti motivi, revocare l'approvazione concessa alla stipulazione ed in tal caso indica quali modifiche siano necessarie per procedere ad una nuova approvazione ».

ART. 46.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — *Convenzioni del minore e dell'incapace.* — Il minore autorizzato a contrarre matrimonio può stabilire le convenzioni

matrimoniali assistito dai genitori esercenti la patria potestà o dal tutore o dal curatore, qualora si tratti di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale ».

ART. 47.

L'articolo 163 del codice civile, nonché gli articoli da 165 a 214 sono abrogati.

ART. 48.

Gli articoli da 215 a 230-ter del codice civile assumono la seguente intitolazione:

SEZIONE II

DELLA COMUNIONE LEGALE.

ART. 49.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. — *Oggetto della comunione.* — Cadono nella comunione il godimento dei beni appartenenti a ciascuno dei coniugi alla data del matrimonio e di quelli indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, dell'articolo 218 nonché la proprietà e gli altri diritti delle cose acquistate da ognuno dei coniugi o da entrambi insieme successivamente al matrimonio.

Le aziende di qualsiasi tipo a conduzione familiare, anche preesistenti al matrimonio, fanno parte della comunione, purché in essa prestino la propria attività entrambi i coniugi ».

ART. 50.

L'articolo 216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — *Indisponibilità della quota dei beni comuni.* — Sono nulli gli atti di disposizione della quota dei beni comuni compiuti dal coniuge prima dello scioglimento della comunione ».

ART. 51.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 217. — *Pubblicità della comunione.* — La titolarità comune non può essere opposta ai terzi né da questi fatta valere, se non risulta dalle forme di pubblicità proprie dei beni cui si riferisce.

Costituiscono titolo idoneo alla pubblicità anche gli atti ricognitivi e le sentenze dichiarative successive all'acquisto. Tali atti non costituiscono trasferimento nemmeno ai fini fiscali ».

ART. 52.

L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 218. — *Patrimonio personale.* — Sono esclusi dalla comunione i seguenti beni personali dei coniugi:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore, salvo il disposto al secondo comma dell'articolo 215;

b) i beni acquisiti dal coniuge posteriormente al matrimonio per effetto di donazione o successione;

c) le somme ottenute a titolo di risarcimento di danno alla persona;

d) i beni acquisiti col prezzo dei beni sopra elencati tranne quelli destinati al risparmio con vincolo non equivoco;

e) i beni di uso personale o destinati all'esercizio delle attività lavorative del coniuge, tranne quelli facente parte dell'azienda di cui all'articolo 215, secondo comma;

f) i redditi di lavoro, le pensioni di ogni natura, tranne quanto destinato al risparmio con vincolo non equivoco ».

ART. 53.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 219. — *Esercizio di impresa.* — Qualora uno dei coniugi intraprenda l'esercizio di una impresa, questa non entra a far parte della comunione, salvo il disposto di cui all'articolo 215, secondo comma.

I profitti derivanti dall'esercizio di una impresa sono comuni ai coniugi, salvo quanto sia in essa reinvestito ».

ART. 54.

L'articolo 220 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 220. — *Amministrazione del patrimonio personale.* — Ciascun coniuge amministra individualmente il proprio patrimonio personale. Per altro, gli atti di ordinaria amministrazione di tale patrimonio possono essere compiuti dall'altro coniuge, in mancanza di opposizione del titolare ».

ART. 55.

L'articolo 221 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 221. — *Forme ed effetti dell'opposizione.* — L'opposizione di cui all'articolo precedente ha effetto nei confronti dei terzi se risulta da atto scritto avente data certa anteriore all'atto di amministrazione.

Quando vi è opposizione ai sensi dell'articolo precedente si applica la disposizione dell'articolo 1398 ».

ART. 56.

L'articolo 222 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 222. — *Atto eccedente l'ordinaria amministrazione.* — Nel caso di procura conferita al coniuge ad atto eccedente l'ordinaria amministrazione di beni personali non hanno effetto né la dispensa preventiva dal rendiconto, né la clausola che escluda la revocabilità della procura stessa ».

ART. 57.

L'articolo 223 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — *Amministrazione del patrimonio comune.* — L'amministrazione del patrimonio comune spetta ad entrambi i coniugi anche separatamente.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e quelli che si riferiscono all'abitazione comune o ad acquisti rateali debbono essere compiuti congiuntamente dai coniugi. Tuttavia, in caso di esclusione dall'amministrazione o di altro impedimento di uno dei coniugi, gli atti suddetti possono essere compiuti dall'altro coniuge, previa autorizzazione del tribunale che può disporre sulle modalità dell'atto e sull'uso o il reimpiego delle somme ricavate ».

ART. 58.

L'articolo 224 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 224. — *Esclusione dall'amministrazione.* — Oltre che nei casi previsti al titolo XII del libro I del presente codice, il coniuge che, nella gestione del patrimonio comune, compie atti lesivi degli interessi della famiglia, è escluso dal tribunale dall'amministrazione del patrimonio comune, su ricorso proposto da un membro della famiglia medesima.

Il tribunale, su ricorso dell'interessato, revoca il provvedimento di esclusione quando ne siano cessate le cause ».

ART. 59.

L'articolo 225 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 225. — *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Salvi l'articolo 1398 e gli effetti dell'acquisto di buona fede, gli atti di amministrazione compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge o quelli posti in essere da chi è stato escluso dall'amministrazione a norma dell'articolo precedente possono essere impugnati dall'altro coniuge ai sensi e per gli effetti degli articoli 1414 e seguenti in quanto applicabili ».

ART. 60.

L'articolo 226 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 226. — *Procura relativa ad atti da compiersi congiuntamente.* — Nel caso di procura conferita da uno dei coniugi per atti relativi al patrimonio che debbano essere compiuti congiuntamente non hanno effetto né la dispensa preventiva del rendiconto né la clausola che escluda la revocabilità della procura stessa ».

ART. 61.

L'articolo 227 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 227. — *Responsabilità del patrimonio comune.* — I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) delle obbligazioni contratte per l'amministrazione del patrimonio comune e per l'acquisto dei singoli beni nonché delle obbligazioni contratte nell'interesse dell'educazione dei figli e per il mantenimento della famiglia;

c) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

ART. 62.

L'articolo 228 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 228. — *Responsabilità sussidiaria dei beni comuni.* — Delle obbligazioni, non comprese nell'articolo precedente, contratte du-

rante il matrimonio, rispondono in via sussidiaria i beni comuni limitatamente alla quota del coniuge obbligato.

Nel caso di espropriazione cessa nei confronti dell'altro coniuge e relativamente al bene espropriato il vincolo di cui all'articolo 154-ter ».

ART. 63.

L'articolo 229 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 229. — *Responsabilità sussidiaria dei beni personali.* — Delle obbligazioni indicate nell'articolo 227 rispondono in via sussidiaria i beni personali di entrambi i coniugi ».

ART. 64.

L'articolo 230 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 230. — *Rimborsi alla comunione e dalla comunione.* — Ciascuno dei coniugi deve restituire il valore dei beni comuni prelevati o espropriati da terzi per obbligazioni gravanti immediatamente sui beni personali. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione del valore dei beni personali prelevati o espropriati da terzi per obbligazioni immediatamente gravanti sui beni comuni.

Le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il tribunale, adito con ricorso dal coniuge interessato, può decidere che la restituzione abbia luogo anticipatamente se l'interesse della famiglia lo consente ».

ART. 65.

Dopo l'articolo 230 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 230-bis. — *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per l'annullamento o per lo scioglimento del matrimonio, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, celebrato col rito religioso, per la separazione personale dei coniugi, per il fallimento di uno dei coniugi.

La comunione si scioglie anche se i coniugi ai sensi dell'articolo 160 stipulano una convenzione contraria al suo mantenimento ».

« ART. 230-ter. — *Divisione dei beni*. — Avvenuto lo scioglimento della comunione si effettuano, in quanto necessarie, le restituzioni di cui all'articolo 230.

L'attivo della comunione e il passivo derivante dalle obbligazioni di cui all'articolo 227 si dividono fra i coniugi in parti uguali ».

ART. 66.

Le intitolazioni del capo I del titolo VII del libro I del codice civile e della sezione I del capo medesimo sono sostituite dalle seguenti:

CAPO I

FILIAZIONE NEL MATRIMONIO.

SEZIONE I

DELLO STATO DEL FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO.

ART. 67.

L'articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 231. — *Paternità del marito*. — Il marito è reputato padre del figlio concepito durante il matrimonio ».

ART. 68.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 232. — *Presunzione di concepimento durante il matrimonio*. — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio ovvero dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

La presunzione cessa di operare trascorsi trecento giorni dalla presentazione del ricorso per separazione, a norma dell'articolo 152 ».

ART. 69.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. — *Nascita del figlio prima dei 180 giorni*. — Il marito è reputato padre del figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio ove la paternità non venga disconosciuta ».

ART. 70.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. — *Nascita del figlio dopo i 300 giorni.* — Quando la nascita del figlio è avvenuta dopo che sono trascorsi 300 giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio o dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso o dalla presentazione del ricorso per separazione, l'uno e l'altro coniuge possono provare che il figlio è stato concepito in costanza di matrimonio.

L'azione si propone nei confronti dell'altro coniuge e di un curatore speciale nominato al figlio dal tribunale, sentito il pubblico ministero. Essa non è più ammessa, trascorso un anno dalla nascita o dalla conoscenza della stessa.

Resta salva l'azione di reclamo di cui all'articolo 249 ».

ART. 71.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — *Disconoscimento di paternità.* — La paternità del figlio concepito durante il matrimonio può essere disconosciuta soltanto nei seguenti casi:

1) se, nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita, i coniugi erano nella fisica impossibilità di avere rapporti fra di loro;

2) se nello stesso periodo il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare;

3) se nello stesso periodo la moglie ha commesso adulterio o è stata sottoposta a inseminazione artificiale eterologa contro la volontà o all'insaputa del marito. In questi casi chi agisce per il disconoscimento è ammesso a provare ogni altro fatto idoneo a escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità ».

ART. 72.

L'articolo 236 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 236. — *Delle prove della filiazione nel matrimonio.* — La filiazione nel matrimonio si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri di stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato corrispondente ».

ART. 73.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 238. — *Atto di nascita conforme al possesso di stato.* — Salvo quanto disposto dagli articoli 235, 239, 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la nascita nel matrimonio di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

ART. 74.

Il secondo comma dell'articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Parimenti si può contestare la nascita nel matrimonio del figlio, dando, anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicate, la prova della supposizione o della sostituzione predette ».

ART. 75.

L'articolo 240 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 240. — *Mancanza dell'atto di matrimonio.* — La nascita nel matrimonio del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono entrambe morte, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora tale nascita sia provata da un possesso di stato non contrastante con l'atto di nascita ».

ART. 76.

L'intitolazione della sezione III del capo I del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

SEZIONE III

DELL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO
E DELLE AZIONI DI CONTESTAZIONE E DI RECLAMO.

ART. 77.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. — *Legittimazione attiva alla azione di disconoscimento di paternità.* — Tanto nel caso dell'articolo 233 che in quello

dell'articolo 235 l'azione di disconoscimento di paternità spetta al marito, alla madre e al figlio che abbia compiuto gli anni 16. A quest'ultimo, se minorenne, il tribunale, sentito il pubblico ministero, nomina un curatore speciale, scegliendolo, a preferenza, tra i parenti della madre.

Nel caso dell'articolo 233, l'azione di disconoscimento da parte del marito non è ammessa, se egli era consapevole della gravidanza prima del matrimonio o se risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta da lui o da un suo curatore. Parimenti non è ammessa l'azione della madre, se ella ha in precedenza espressamente riconosciuto la paternità del marito ».

ART. 78.

Dopo l'articolo 244 del codice civile è inserito il seguente articolo 244-bis:

« ART. 244-bis. — Termine per l'azione di disconoscimento della paternità. — L'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno, che decorre dal giorno della nascita o, se egli non si trovava nel luogo della nascita, dal giorno del ritorno in tale luogo o nella residenza coniugale. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita, l'anno decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

L'azione di disconoscimento da parte della madre deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla nascita del figlio.

L'azione di disconoscimento da parte del figlio deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento ».

ART. 79.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. — Sospensione del termine. — Se il titolare dell'azione di disconoscimento si trova in stato di interdizione per infermità mentale o in condizione di incapacità di intendere o di volere la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione o la condizione di incapacità di intendere o di volere ».

ART. 80.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. — *Proseguimento del processo.* — Se il marito o la madre, titolari dell'azione di disconoscimento di paternità, muoiono senza averla promossa, ma prima che sia scaduto il termine stabilito dall'articolo 244-bis, i discendenti e gli ascendenti possono proporla entro un anno dalla morte del titolare o dalla nascita del figlio, se si tratta di figlio postumo. Se nelle stesse condizioni muore il figlio, l'azione può essere proposta dai suoi discendenti entro un anno dalla sua morte o dalla data in cui essi hanno raggiunto la maggiore età. Ai discendenti minorenni, che hanno compiuto i 16 anni e intendono proporre azione, il tribunale, sentito il pubblico ministero, nomina un curatore speciale.

I medesimi soggetti possono proseguire il giudizio promosso dai titolari dell'azione ».

ART. 81.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — *Legittimazione passiva.* — L'azione del marito o della madre è proposta nei confronti del figlio, se è maggiore d'età, o, se è minore o interdetto, nei confronti di un curatore speciale nominato dal tribunale, davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione è proposta nei confronti del figlio assistito da un curatore speciale parimenti nominato dal tribunale. Se il figlio è deceduto, l'azione è proposta nei confronti di un curatore speciale nominato dal tribunale. In tutti i casi è sentito il pubblico ministero.

Nel giudizio deve essere sempre chiamato l'altro coniuge, o, in caso di sua morte o interdizione, un curatore speciale nominato dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

L'azione del figlio è proposta nei confronti della madre e del marito di lei. In caso di incapacità o di decesso di entrambi o di uno di essi si applicano le disposizioni del primo comma ».

ART. 82.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. — *Legittimazione all'azione di contestazione di nascita nel matrimonio. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la

nascita nel matrimonio, sia essa fondata sulla supposizione di parte o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore, al figlio stesso che abbia compiuto gli anni 16 e a chiunque altro vi abbia interesse. Al figlio minore che intende proporre l'azione il tribunale, sentito il pubblico ministero, nomina un curatore speciale.

L'azione è imprescrittibile.

La legittimazione è regolata dalle disposizioni dell'articolo precedente, in quanto applicabili ».

ART. 83.

L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 249. — *Reclamo dello stato di figlio nato nel matrimonio.* — L'azione per fare dichiarare la nascita nel matrimonio spetta al figlio. Al figlio minore, che ha compiuto gli anni 16 e intende proporre azione, il tribunale, sentito il pubblico ministero, nomina un curatore.

Se il figlio non ha proposto l'azione ed è morto in età minore o nei cinque anni dal raggiungimento della maggiore età, l'azione può essere proposta dai discendenti di lui.

L'azione deve essere proposta contro entrambi i genitori. In caso di loro incapacità o decesso, si applica il combinato disposto dei commi terzo e primo dell'articolo 247.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio ».

ART. 84.

L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

CAPO II

DELLA FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO.

La divisione in sezioni del capo suddetto è soppressa.

ART. 85.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. — *Riconoscimento.* — Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 16 anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha compiuto i 18 anni, e dalla madre che non ha compiuto i 16 anni. Il padre o la madre che non abbiano raggiunto la predetta età possono anche separatamente far luogo al riconoscimento su autorizzazione del tribunale da concedersi sentito il pubblico ministero e valutate le circostanze del caso ».

ART. 86.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — *Riconoscimento dei figli incestuosi*; — Il riconoscimento dei figli nati da persone fra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al II grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, deve essere autorizzato dal tribunale il quale ha riguardo prevalentemente all'interesse del figlio ».

ART. 87.

L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 252. — *Introduzione del figlio riconosciuto nella residenza familiare*. — Se il genitore che riconosce il figlio è unito in matrimonio, egli non può introdurre stabilmente nella residenza familiare il figlio, anche se noto prima del matrimonio, senza il consenso dell'altro coniuge. È inoltre richiesto il consenso dell'altro genitore, se anche questo ha riconosciuto il figlio ».

ART. 88.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 253. — *Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato del figlio nato nel matrimonio*. — Non è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio nato nel matrimonio in cui la persona si trova ».

ART. 89.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice civile è abrogato.

ART. 90.

L'articolo 255 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — *Riconoscimento di un figlio premorto.* — Può anche avere luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ».

ART. 91.

L'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 258. — *Effetti del riconoscimento.* — Il riconoscimento ha effetto riguardo al genitore che l'ha compiuto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000 ».

ART. 92.

L'articolo 259 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 259. — *Sussequente matrimonio dei genitori.* — Il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, i quali contraggono nozze tra di loro, acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio dal momento della celebrazione, se riconosciuto da entrambi i genitori nell'atto stesso del matrimonio o anteriormente; altrimenti dal momento del secondo riconoscimento ».

ART. 93.

L'articolo 260 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 260. — *Potestà parentale.* — Il genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio ha la potestà su di lui secondo le norme degli articoli 315 e seguenti; non gli spetta però l'usufrutto legale, se il figlio non convive con lui.

Qualora il figlio sia stato riconosciuto da entrambi i genitori, anche separatamente, la potestà è attribuita a entrambi. Essa, tuttavia, se i genitori non convivono, è esercitata dal genitore a cui il figlio è affidato.

Se i genitori non convivono, l'affidamento, in mancanza di loro accordo, è stabilito dal giudice tutelare. Il figlio che ha compiuto gli anni sedici, deve essere sentito ».

ART. 94.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 261. — *Obblighi dei genitori verso il figlio.* — Il genitore è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, a educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'articolo 143 ».

ART. 95.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — *Cognome del figlio.* — Il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se congiuntamente o separatamente è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Il cambiamento di cognome, per effetto di riconoscimento o di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, del figlio che ha compiuto gli anni sedici non può avvenire senza il suo consenso ».

ART. 96.

Il secondo comma dell'articolo 263 del codice civile è abrogato.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'azione è imprescrittibile riguardo all'autore del riconoscimento, all'altro genitore e a colui che è stato riconosciuto. Nei confronti degli altri interessati la prescrizione comincia a decorrere da quando colui che è stato riconosciuto ha acquistato il relativo possesso di stato ».

ART. 97.

Dopo l'articolo 263 del codice civile è inserito il seguente articolo 263-bis:

« ART. 263-bis. — *Impugnazione da parte del riconosciuto per difetto di consenso.* — Il riconoscimento può essere impugnato da colui che è stato riconosciuto per difetto del consenso richiesto dal secondo comma dell'articolo 250. Se egli ha compiuto anni 16, ma non è maggiore di età, e intende proporre l'im-

pugnazione, il tribunale, sentito il pubblico ministero, gli nomina un curatore speciale.

L'impugnazione non può essere proposta trascorsi due anni dal raggiungimento della maggiore età o dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento ».

ART. 98.

All'articolo 268 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Il figlio che ha compiuto gli anni sedici deve essere sentito ».

ART. 99.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità può essere giudizialmente dichiarata, quando concorrono fatti o circostanze tali da rendere certo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il figlio è stato generato da colui che si pretende essere suo padre.

Nel respingere la domanda, il tribunale, ove la giudichi proposta con mala fede o colpa grave, condanna l'attore a una sanzione pecuniaria da lire 150.000 a un milione, oltre il risarcimento degli eventuali danni, anche morali.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio ».

ART. 100.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 270. — *Dichiarazione giudiziale di maternità.* — La maternità può essere giudizialmente dichiarata, quando è provata l'identità fra il presunto figlio e colui che fu partorito dalla donna che si assume esserne la madre.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio ».

ART. 101.

L'articolo 271 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 271. — *Legittimazione attiva.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità spetta al figlio.

L'azione può essere promossa, nell'interesse del minore degli anni sedici, dal genitore che esercita la potestà parentale o dal tutore.

La azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà parentale o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Al figlio maggiore degli anni sedici, che intende proporre l'azione, il tribunale, sentito il pubblico ministero, nomina un curatore.

Se il figlio muore prima degli anni sedici o entro due anni dal raggiungimento della maggiore età senza avere proposto l'azione, questa può essere proposta dai suoi discendenti, congiuntamente o disgiuntamente. Se la morte del figlio avviene in pendenza del processo, questo non può essere proseguito che dai suoi discendenti, congiuntamente o disgiuntamente ».

ART. 102.

Gli articoli 272, 273, 274 e 275 del codice civile sono abrogati.

ART. 103.

L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 276. — *Legittimazione passiva.* — La domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o in mancanza di lui nei confronti di un curatore nominato dal tribunale sentito il pubblico ministero ».

ART. 104.

All'articolo 277 del codice civile è soppressa la parola « naturale ».

ART. 105.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. — *Divieto di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.* — Non è ammessa dichiarazione giudiziale di paternità o maternità di chi ha lo stato di figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, salvo gli effetti delle azioni di disconoscimento di paternità o di contestazione di nascita nel matrimonio o dell'impugnazione del riconoscimento. L'azione intesa ad ottenere la dichia-

razione di paternità o maternità deve essere autorizzata dal tribunale ove fra i presunti genitori esista uno dei vincoli di parentela o di affinità indicati nell'articolo 251 ».

ART. 106.

L'articolo 279 del codice civile è abrogato.

ART. 107.

Gli articoli da 280 a 290 del codice civile sono abrogati.

ART. 108.

La denominazione del titolo IX del I libro del codice civile è sostituita dalla seguente:

TITOLO IX

DELLA POTESTÀ DEI GENITORI

ART. 109.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio deve onorare e rispettare i genitori ed è tenuto a prestare aiuto ed assistenza in rapporto ai loro bisogni ed alla loro dignità ».

ART. 110.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Esercizio della potestà sui figli.* — Il figlio è soggetto alla potestà parentale fino al compimento della maggiore età o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo, nell'interesse del figlio, da entrambi i genitori, che sono tenuti ad attuare, anche singolarmente, le decisioni concordate.

In caso di serio disaccordo, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice, il quale, sentiti entrambi, ed eventualmente il minore, decide nell'interesse di quest'ultimo.

Se nel caso di serio disaccordo debbono essere presi provvedimenti urgenti, non dilazionabili senza grave pregiudizio del minore, i provvedimenti stessi competono alla madre, nei confronti del figlio di età inferiore agli anni 12 ed al padre negli altri casi. Qualora l'altro genitore ritenga le decisioni di cui al comma precedente gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio o comun-

que dilazionabili, può ricorrere al giudice il quale, sentiti urgentemente i genitori ed, eventualmente, il minore, decide nell'interesse di quest'ultimo. Il giudice può altresì stabilire, in tale sede, quale dei due genitori debba per il futuro esercitare la potestà sui figli, e può anche ripartire tra i genitori i relativi poteri in rapporto ai diversi tipi di interessi. Tale ripartizione può essere disposta dal giudice anche nel caso di cui al terzo comma.

Il minore che abbia compiuto gli anni sedici può ricorrere al giudice contro le decisioni, adottate dai genitori nei suoi confronti, che siano gravemente lesive dei suoi interessi. Il giudice in proposito è investito dei poteri di cui ai commi precedenti ».

ART. 111.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *Impedimento di uno dei genitori.* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che rendano impossibile ad uno dei genitori la partecipazione effettiva all'esercizio della potestà parentale, questa è esercitata dall'altro genitore.

Le disposizioni di cui all'articolo 156 sono applicabili anche nel caso di scioglimento o di annullamento di matrimonio e di dichiarazione di cessazione del matrimonio contratto con il rito religioso ».

ART. 112.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Abbandono della residenza familiare.* — Il figlio non può abbandonare la residenza familiare o la dimora che i genitori gli hanno destinato.

Qualora il figlio, ferma restando la facoltà di cui al settimo comma dell'articolo 316, se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo, ricorrendo eventualmente al giudice ».

ART. 113.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *Cattiva condotta del figlio.* — Quando il figlio sottoposto alla potestà parentale dà manifeste prove di irregolarità di condotta o di carattere, i genitori, anche separa-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tamente, possono chiedere al tribunale che disponga ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, anche se il figlio ha compiuto gli anni 18.

Contro i provvedimenti del tribunale possono appellare il genitore che li ha richiesti, l'altro genitore, il minore che ha compiuto gli anni 16, ed il pubblico ministero ».

ART. 114.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Rappresentanza e amministrazione.* — La rappresentanza dei figli nati e nati e l'amministrazione dei loro beni spetta ad entrambi i genitori. Nel caso di disaccordo è applicabile l'articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunciare ad eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e a condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni ultranovennali e compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né transigere o promuovere giudizi relativamente a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio, previa autorizzazione del giudice tutelare, il quale provvede sentiti i genitori ed eventualmente il minore.

I capitali non possono essere riscossi senza l'autorizzazione del giudice tutelare, sentiti i genitori ed eventualmente il minore.

L'esercizio di un'impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale. In attesa del provvedimento, l'esercizio dell'impresa può essere provvisoriamente continuato, anche su iniziativa di uno solo dei genitori.

Nel caso di conflitto di interessi tra figli e genitori o dei figli tra di loro, il giudice tutelare nomina ai figli stessi un curatore speciale.

In tutti i casi previsti dal presente articolo il minore che ha compiuto gli anni 16 deve essere sentito ».

ART. 115.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Nomina di un curatore speciale.* — Se chi esercita la potestà parentela non può o non vuole compiere atti giuridici nell'interesse del figlio, il giudice tutelare, su richiesta di quest'ultimo o di un parente entro il quarto grado o del pubblico ministero, sen-

titi i genitori ed eventualmente il minore, nomina un curatore speciale autorizzandolo a compiere gli atti sopradetti. Il minore deve essere sempre sentito se ha compiuto gli anni sedici ».

ART. 116.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *Inosservanza delle disposizioni precedenti.* — Gli atti compiuti in violazione dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dell'uno o dell'altro genitore, del minore o dei suoi eredi o aventi causa ».

ART. 117.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — *Atti vietati ai genitori.* — I genitori esercenti la potestà non possono, neppure all'asta pubblica, acquistare direttamente o per interposta persona beni o diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà parentale non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

ART. 118.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — *Usufrutto legale.* — I genitori, finché esercitano la potestà parentale, hanno l'usufrutto dei beni del figlio.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego professionale o arte, o in altro modo separatamente con il proprio lavoro o con la propria iniziativa;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori non ne abbiano l'usufrutto: la condizione non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni acquistati dal figlio per eredità, legato o donazione e accettati, nell'interesse del figlio, contro la volontà dei genitori ».

ART. 119.

L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 325. — *Obblighi inerenti all'usufrutto legale.* — Gravano sull'usufrutto, oltre agli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese di mantenimento, educazione, istruzione del figlio, nonché dei fratelli germani ».

ART. 120.

Il secondo comma dell'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio, da parte dei creditori dei genitori, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

ART. 121.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. — *Usufrutto di un solo genitore.* — L'usufrutto legale spetta ad uno solo dei genitori quando nei confronti dell'altro sia stata pronunciata la decadenza della potestà parentale o adottato il provvedimento di privazione di cui all'articolo 334.

Nel caso di separazione personale, annullamento o scioglimento giudiziale del matrimonio, l'usufrutto legale è attribuito al genitore affidatario ».

ART. 122.

L'articolo 328 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — *Nuove nozze.* — Nel caso di passaggio a nuove nozze del genitore titolare o contitolare dell'usufrutto legale, il giudice decide sulla attribuzione dell'usufrutto stesso, nominando, se del caso, un curatore speciale ».

ART. 123.

L'articolo 329 del codice civile è abrogato.

ART. 124.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. — *Decadenza della potestà parentale.* — Il tribunale pronuncia la decadenza della potestà parentale quando il geni-

tore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri, con serio pregiudizio del figlio.

In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

ART. 125.

L'articolo 331 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 331. — *Nomina di tutore.* — Ove entrambi i genitori siano dichiarati decaduti dalla potestà parentale, il tribunale, sentiti i parenti entro il terzo grado, il pubblico ministero e il minore che ha compiuto gli anni quattordici, provvede alla nomina di un tutore ».

ART. 126.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. — *Reintegrazione nella potestà parentale.* — Il tribunale può reintegrare nella potestà il genitore che ne sia decaduto, quando, cessate le ragioni di tale decadenza, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio e la reintegrazione risponde all'interesse di quest'ultimo ».

ART. 127.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole per il figlio.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da far luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio stesso e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

ART. 128.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 334. — *Rimozione dell'amministrazione.* — Se il patrimonio del minore risulta male amministrato il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori debbano attenersi nell'amministrazione, o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Ove sia disposta la rimozione di entrambi i genitori, l'amministrazione è affidata ad un curatore speciale ».

ART. 129.

L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336. — *Procedimento*. — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti entro il quarto grado o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il giudice tutelare, sentito il pubblico ministero, può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio ».

ART. 130.

L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 337. — *Vigilanza del giudice tutelare*. — Il giudice tutelare vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà parentale e per l'amministrazione dei beni ».

ART. 131.

Gli articoli 338, 339, 340, 341 del codice civile sono abrogati.

ART. 132.

L'articolo 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 467. — *Nozione*. — La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato ».

ART. 133.

L'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 468. — *Soggetti*. — La rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei

discendenti dei figli, nati nel matrimonio, fuori del matrimonio e adottivi, del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto ».

ART. 134.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 536. — *Legittimari.* — Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli, gli ascendenti e il coniuge.

Nessuna distinzione è fatta, agli effetti di questo capo, tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio. Lo stesso vale per gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ».

ART. 135.

All'articolo 537 del codice civile è soppressa la parola « legittimi ».

ART. 136.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 538. — *Riserva a favore degli ascendenti.* — Se chi muore non lascia figli ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544 ».

ART. 137.

Gli articoli 539 e 541 del codice civile sono abrogati.

ART. 138.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — *Concorso di figli e coniuge.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, la quota del patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto spetta per metà al figlio e per metà fa parte della disponibile.

Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è com-

plessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte delle quote di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli ».

ART. 139.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 544. — *Concorso di ascendenti e coniuge.* — Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la piena proprietà di un quarto ».

ART. 140.

Gli articoli 543, 545 e 546 del codice civile sono abrogati.

ART. 141.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 565. — *Categoria dei successibili.* — Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, al coniuge e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo ».

ART. 142.

L'intitolazione del capo I del titolo II del libro II del codice civile è sostituita dalla seguente:

CAPO I

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI.

ART. 143.

L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 566. — *Successione dei figli.* — Al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali ».

ART. 144.

Il primo comma dell'articolo 567 è sostituito dal seguente:

« ART. 567. — *Natura dei figli.* — Nessuna distinzione è fatta, agli effetti di questo Titolo, tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio. Ai figli sono equiparati gli adottivi ».